

COMUNE DI PIETRAVAIRANO

(Provincia di Caserta)

STATUTO

TITOLO I

Principi generali

ART.1

Comune di Pietravairano

- 1) Il Comune di Pietravairano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
- 2) Il Comune promuove, anche d'intesa con altri Comuni della provincia, ogni iniziativa volta a favorire un ordinato sviluppo economico, ambientale, socio-culturale e turistico nell'interesse della comunità.
- 3) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

ART.2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il comune di Pietravairano è costituito dalla comunità delle popolazione residente nel territorio.
2. Il comune ha proprio Gonfalone ed un proprio

stemma con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od associazioni, operanti nel territorio comunale.

ART.3

Funzioni del Comune

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'Ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e

della prima infanzia.

4. Il comune esercita funzioni proprie ed altresì, quelle attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione (Subdelegate della Provincia) e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio della trasparenza, imparzialità e semplificazione delle procedure, di cui alla vigente normativa. L'esercizio delle funzioni esercitate in delega, è condizionato alla contestuale previsione delle risorse necessarie per l'espletamento delle medesime.
5. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e garantisce l'istruzione anche ai meno abbienti.
6. Il Comune attua forme di collaborazione con fondazioni, associazioni e cooperative di giovani locali in possesso dei requisiti giuridici e professionali, per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
7. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando

piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

8. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

9. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali, incoraggia inoltre e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

10. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

11. Per mantenere le strutture ed i servizi ad un livello di accessibilità e fruibilità accettabile, può provvedersi anche con affidamento a Società e cooperative operanti nel territorio Comunale.

ART. 4

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani urbanistici per assicurare lo sviluppo per l'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione e predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piano pluriennali di attuazione.
3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica edilizia attraverso gli strumenti in suo possesso e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
4. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al cittadino. Tutela e promuove lo sviluppo

dell'artigianato e delle attività turistiche.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali economiche e culturali operanti nel suo territorio e organizzazioni a livello nazionale.

ART. 5

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni o di altro tipo a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni enti od associazioni interessati alla gestione del servizio, stabilendo tuttavia i fini e la durata.
 - d) la concessione a terzi e a cooperative di giovani lavoratori, apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi

rilevanza imprenditoriale;

- e) privatizzazione dei servizi attraverso concessione a società e/o cooperative che operano prevalentemente sul territorio.
- f) Al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni.
- g) Le convenzioni stabiliranno i fini la durata e le forme di consultazione dei Comuni contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 6

Unione di comuni

- 1) Il Comune può costituire un'unione di Comuni formando un ente locale con Comuni contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenze.
- 2) L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, lo statuto individua l'organo dell'unione e la modalità della loro costituzione e individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

- 3) Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati dalle giunte e dai consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
- 4) Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi per l'ordinamento dei comuni alle unioni di comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

5)

TITOLO II

Organi istituzionali

ART. 7

Il Consiglio Comunale

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. n.142/90, il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La legge ne determina le competenze. Esse sono esercitate secondo modalità e procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme

regolamentari.

- 2) (art.11 comma 10 legge 265/99) Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, esse debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse necessarie, evidenziandone la priorità. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguate motivazioni degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio

1995, n°77.

- 3) Per quanto riguarda l'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica del Consiglio, si rinvia alla normativa vigente ed al Regolamento interno che disciplina il funzionamento.
- 4) Il Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio, entro mesi dall'approvazione del presente statuto, previo parere dei Capi Gruppo, disciplina il funzionamento dell'assemblea, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 8

La Giunta

1. Ai sensi dell'art 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo statuto del sindaco, del segretario generale, del direttore, se nominato autonomamente

ovvero previa convenzione, o dei funzionari e dirigenti.

2. Per quanto riguarda l'elezione, le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica della Giunta, si rinvia alla nominativa vigente ed al regolamento interno, che ne disciplina il funzionamento.
3. La Giunta del Comune di Pietravairano è composta dal Sindaco e da un numero di 6 (sei) assessori, nominati dal Sindaco tra i consiglieri in carica, di cui uno con funzioni di vice-sindaco.
4. Qualora la Giunta adotti, con i poteri del consiglio, deliberazioni di variazione di bilancio, le stesse non sono soggette all'obbligo di inoltro al Co.Re.Co., la cui attività di controllo è limitata alla deliberazione di ratifica.

ART. 9

Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio previa diffida provvede il Prefetto.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei

rappresentanti del comune presso gli enti, aziende ed istituzioni.

7. Le nomine e le designazioni debbono essere fatte in conformità dell'art. 36 comma 5-bis e 5 -ter L.142/90 e art. 51 stessa legge nonché dallo statuto e regolamento.

8. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, dichiarando verbalmente di osservare fedelmente la Costituzione italiana, con la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune

ART. 10

Competenze

1. I componenti della Giunta comunale ed i Responsabili degli uffici e dei servizi hanno il dovere, se richiesto dal Consiglio, di partecipare alle sedute.

2. Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, della sopra citata legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione - di competenza del Sindaco - dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro 40 giorni dall'insediamento della Giunta e, comunque,

entro i dieci giorni antecedenti la scadenza del precedente incarico.

3. (art. 11 comma 10 legge n° 265/99) Il Consiglio comunale, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno provvede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, secondo i modi di partecipazione individuati nella relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

ART. 11

Gruppi consiliari e Commissioni

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento di funzionamento del Consiglio, che dovrà stabilire, comunque, un numero minimo necessario di consiglieri per la costituzione di un gruppo al fine di garantire la funzionalità dell'organo.
2. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti- con funzioni istruttorie e consultive e d'indagine composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in

esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Il regolamento di cui sopra, ne determina il numero, i poteri, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, e prevede, altresì, l'istituzione di commissioni speciali e di indagine.

4. Viene assicurata e garantita la partecipazione delle minoranze in tutte le forme ammesse dalla legislazione vigente, compresa la partecipazione alle Commissioni, secondo le norme regolamentari, prevedendo comunque l'attribuzione alle opposizioni consiliari la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite.

ART. 12

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, nonché, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

3. Il regolamento interno di funzionamento

comunale disciplina le modalità di esercizio delle prerogative, dei diritti e dei doveri, nonché, in genere, ogni questione inerente lo status di consigliere comunale.

4. La posizione giuridica e le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni, sono stabilite dalla legge.
5. Il Comune, nell'ambito del diritto di difesa, assicura un indennizzo per le spese legali sostenute da amministratori, consiglieri e dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in caso di decisione di proscioglimento con formula piena passata in giudicato.
6. In casi speciali, tassativamente indicati in apposita norma regolamentare, L'Amministrazione può anticipare parte dell'indennizzo previsto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla ripetizione dell'indebitato.
7. È facoltà del Comune deliberare interventi nel campo assicurativo a favore dei consiglieri comunali, degli assessori e del sindaco per l'attività istituzionale o comunque connessa con l'espletamento dell'attività istituzionale.
8. I consiglieri comunali possono eleggere un

domicilio speciale ai solo fini delle comunicazioni provenienti dal comune. In assenza di elezione di domicilio speciale, le comunicazioni per i consiglieri residenti al di fuori del territorio di Pietravairano sono effettuate presso la casa comunale.

9. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento da parte del Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, per la dichiarazione della decadenza del Consigliere Comunale con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. La richiesta di formale apertura del procedimento da parte del Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale può essere proposta da chiunque né abbia legittimo interesse. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART.13

Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 14

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco quale ufficiale di Governo, adotta,

con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze

straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, e dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti secondo il comma 2.

- 4) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale dei reati in fossero incorsi.
- 5) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni del presente articolo.
- 6) Nelle materie previste dalle lettere a), b), d), c), d) del comma 1, nonché dell'art. 10, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate anche ad un consigliere comunale per

l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

- 7) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
- 8) Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
- 9) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

TITOLO II

Istituti di partecipazione popolare

ART. 15

La partecipazione dei cittadini

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, sociale ed economica dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 241/90, nonché dell'art.3 della legge 265/99.

- 2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni mostre rassegne e contatti con gli organi di comunicazione di massa.
- 3) A tal fine può individuare ed articolare apposita struttura amministrativa deputata ai rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione, nonché le pubbliche relazioni.
- 4) L'Amministrazione, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, anche in relazione alle peculiarità del Comune stesso, può adottare forme di decentramento-parziale o totale dei servizi e delle funzioni.

ART. 16

La partecipazione associativa

- 1) La partecipazione dei cittadini a mezzo di libere associazioni costituite, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza tale da poter costituire riferimento per l'attività amministrativa.

- 2) Un'apposita commissione consiliare permanente ne cura i rapporti con gli organi istituzionali provvedendo, altresì, all'inserimento di tali organismi in apposito albo, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento e previo deposito dello statuto e dell'elenco dei componenti gli organi sociali.
- 3) Le associazioni di cui sopra iscritte all'albo, esercitano il diritto di istanza, petizione e presentano proposte.
- 4) Il Comune favorisce, altresì, la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale (asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili).

ART. 17

Le consulte

- 1) Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'attività amministrativa delle libere

associazioni ed organismi.

- 2) Le predette Consulte svolgono attività propositiva e di consultazione nei confronti del Consiglio comunale; sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni iscritte all'albo secondo modalità disciplinata dal regolamento. Ciascuna di esse elegge nel suo seno un presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

Non possono farne parte gli amministratori dell'Ente, dei Consorzi e delle istituzioni comunali ed i rispettivi dipendenti.

ART. 18

L'attività di partecipazione delle Consulte

- 1) Le consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, su richiesta o per invito, unitamente alla sezione preposta al settore di attività della Commissione.
- 2) Esse presentano al Sindaco proposte, istanze e petizioni che vengono trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria e per conoscenza alla Giunta Comunale al termine della quale la Commissione di concerto con il Sindaco e l'Assessore

interessato decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta.

3) L'esito negativo dell'istruttoria viene comunicato alla Consulta proponente entro venti giorni dalla data di presentazione.

L'esito positivo, ovvero la deliberazione sulla proposta presentata dalla Consulta, viene adottato nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione Consiliare e comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

4) Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del

Sindaco e con l'intervento della Commissione competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali, del programma degli investimenti del piano regolatore generale e dei piani di attuazione dello stesso e sul rendiconto dell'esercizio.

5) Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta, richiede il parere della consulta competente almeno 25 giorni prima della presentazione al Consiglio degli atti fondamentali che incidono in misura

rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

Le Consulte esprimono i pareri richiesti, corredati da una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 19

Consultazioni

- 1) Il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta, consulta di cittadini, le associazioni, le forze sociali, gli Enti di assistenza e di volontariato e le altre forze economiche e sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi, questi ultimi possono promuovere forme di consultazione.
- 2) Gli esiti delle consultazioni vengono comunicati al Consiglio comunale, menzionati sui provvedimenti, ove adottati e resi eventualmente pubblici mediante avvisi.

ART. 20

Istanze, petizioni e proposte

- 1) I cittadini e le associazioni di cui ai precedenti articoli, possono rivolgere istanze singolarmente o collettivamente, petizioni e

proposte, sottoscritte da almeno 100 elettori, all'Amministrazione con questioni o necessità che interessano la intera collettività.

- 2) Esse sono indirizzate al Sindaco che provvede a rappresentarle all'organo di competenza lo

ART. 21

Referendum

- 1) Il referendum su materie di esclusiva competenza

comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3

della legge 265/99, secondo le modalità stabilite, è volto a consentire ai cittadini la libera espressione in merito a piani, programmi, progetti ed ogni altro intervento di interesse per la comunità.

- 2) Si fa luogo a referendum consultivo e propositivo:

- a) Se lo richiedono almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso che la richiesta sia legittima la stessa deve contenere il testo da sottoporre a quesito. Essa viene indirizzata al Sindaco che previa attestazione della regolarità da parte della segreteria comunale entro 15 (quindici

) giorni dal ricevimento, la propone al Consiglio.

Nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

al Comune il quale decide anche sull'ammissibilità del quesito referendario;

3) Nel caso di voto favorevole il quesito referendario viene portato a votazione dei cittadini.

4) Il referendum non può aver luogo in coincidenza

con altre operazioni di voto a livello provinciale e comunale e non può riguardare le seguenti materie:

Revisione dello Statuto, tributi, tariffe dei servizi ad altre questioni tributarie, bilancio, designazione e nomine rappresentanti, disciplina

dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche, piani territoriali ed urbanistici, piani di attuazione e relative variazioni.

ART. 22

Effetti referendari

- 1) Il referendum è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare o, nel caso di proposta promossa dai cittadini, entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria sull'ammissibilità.
- 2) Per la validità del referendum é richiesta la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 3) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori votanti.
- 4) Entro 60 giorno dalla proclamazione dell'esito favorevole del quesito referendario, la Giunta è tenuta a proporre la Consiglio un provvedimento avente in oggetto il quesito sottoposto a referendum.

ART. 23

**Pubblicità, diritto di accesso agli atti ed
alle informazioni.**

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici tranne quelli espressamente riservati per esplicita disposizione di legge e per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, a tutela del diritto di riservatezza di persone di gruppi o di imprese.

2) Con apposito regolamento, emanato in attuazione degli art. 22 e ss. Della legge n°241/90 sono disciplinate le modalità di accesso agli atti ed alle informazioni, il rilascio di copie e la visione degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

3) Per ciò che riguarda le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo, i termini di conclusione del medesimo e di adozione del provvedimento finale, si fa espresso rinvio alle disposizioni della L. n° 241/90 e a quelle di cui al regolamento per il procedimento amministrativo.

4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 142/90, come modificato dalla legge 265/99.

TITOLO III

Ordinamento degli uffici e del personale

ART. 24

Gli uffici e il personale

1) I comune opera mediante:

- a) L'articolazione dei servizi per funzioni omogenee, distinguendo l'attività di supporto e alimentazione della struttura dalle funzioni rivolte all'esterno, con la connessa fornitura di servizi;
- b) Collegamento delle attività di servizi attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza di cui all'art. 24 della legge 241/90;
- c) Trasparenza, attraverso l'istituzione del servizio per l'informazione ai cittadini e per ciascuno procedimento, attribuzione di un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, previa sua temporalizzazione;
- d) Armonizzazione degli orari di servizio di lavoro e di apertura degli uffici, con l'esigenza dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con gli orari del lavoro privato;
- e) Responsabilità e collaborazione di tutto il personale assegnato a ciascuna struttura per il risultato dell'attività lavorativa;

- f) Flessibilità nell'organizzazione dei servizi e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità interna per fini previsti dallo Statuto e dal regolamento;
- 2) Il Comune disciplina, con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
- 3) L'amministrazione comunale nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, si avvale di prestazioni professionali anche esterne, secondo termini e modalità definite dalla normativa legislativa e regolamentare.

ART. 25

Il segretario comunale

- 1) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli esercita, altresì, ogni altra funzione demandatagli della leggi, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

- 2) L'amministrazione individua, all'interno della propria dotazione organica, in un titolare di servizio delle funzioni vicarie del Segretario comunale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

TITOLO IV

Finanza, contabilità e gestione

economico-finanziaria

ART. 26

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento contabile approvato ai sensi del D. L.vo n°77/96 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una

partecipazione finanziaria.

ART .27

Forme di gestione dei servizi

1. Per ciò che attiene alle modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, si fa espresso rinvio alla vigente legislazione in materia.
2. Con apposite norme di natura regolamentare, vengono disciplinati i criteri per la gestione economica dei servizi, fissando gli orari per una più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le linee generali per il conseguimento di livelli di efficacia e di efficienza.

ART. 28

Revisione dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto, il Revisore dei Conti viene eletto colui il quale ha ottenuto il maggior numero dei voti.
2. La durata in carica, i diritti e le funzioni del Revisore, sono previste dalla legge alla quale si fa, pertanto, espresso rinvio.

ART. 29

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati

secondo criteri, termini e modalità dello specifico regolamento.

ART. 30

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme regolamentari di contabilità, vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione a mezzo del quale si procede alla verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi.
2. Mediante rilevazioni sistematiche a carattere periodico in corso di esercizio, il controllo di gestione consentirà la valutazione dell'andamento della gestione e l'adozione di eventuali interventi organizzativi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 31

Controllo economico-finanziario

1. I Responsabili dei servizi sono tenuti a verificare, con scadenza trimestrale, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi cui sono proposti, con gli scopi perseguiti

dall'Amministrazione.

2. Predispongono conseguenzialmente apposita relazione illustrativa a mezzo della quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore e, tramite questi, alla Giunta.

Attività contrattuale.

ART. 32

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della L. n. 142/90, come modificato dalla legge 265/99, le norme relative all'attività contrattuale sono stabilite dal regolamento da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 33

Il Difensore civico.

1. È istituito, anche in forma convenzionata con altri comuni, l'ufficio del Difensore civico cui sono affidate le funzioni di cui all'art.8 della L. n.142/90.
2. Spetta al Difensore civico curare, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, istituzioni, aziende speciali, concessionari di servizi, consorzi e società che gestiscono servizi pubblici comunali, che i procedimenti

amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati ad esercitare altra funzione riconducibile a quelle legislativamente previste.

3. Esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dagli Enti ed aziende dipendenti, copia di atti o documenti, nonché ogni notizia ed informazione utile relativa alla questione trattata. Può convocare il responsabile del servizio o del procedimento per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti.
5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Il Difensore civico, acquisite le documentazioni richieste ed informazioni, comunica al cittadino o a chi ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via

amministrativa o pregiudiziale.

7. Segnale al responsabile del procedimento l'irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti.
8. Presenta annualmente al Consiglio una relazione della sua attività, che viene discussa in pubblica adunanza. In casi particolari si effettua specifiche segnalazioni che il Presidente iscrive all'ordine del giorno del consiglio, per i provvedimenti necessari.
9. La Giunta assicura al Difensore civico una sede idonea, le dotazioni di personale e di strumenti adeguati al buon funzionamento dell'istituto.
10. Al Difensore civico spetta una indennità in misura corrispondente a quella corrisposta agli assessori comunali.

ART. 34

Nomina e durata dell'incarico.

- 1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) Può essere revocato dal Consiglio medesimo per

gravi motivi connessi all'espletamento delle funzioni, con la stessa maggioranza qualificata di cui sopra.

3) Rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e può essere riconfermato una sola volta.

4) E' scelto fra i cittadini italiani che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e comprovata esperienza.

5) NON sono eleggibili alla carica:

- Coloro che versano in causa di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.
- Coloro che abbiano svolto funzioni di governo nel Comune di Pietravairano negli ultimi 5 anni.
- Gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.
- I membri del CO.RE.CO.
- I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

TITOLO V

Disposizioni finali.

ART. 35

**Approvazione, pubblicazione, controllo del
presente statuto.**

- 1) Per quanto riguarda il quorum per l'approvazione, la pubblicazione del presente statuto si fa richiamo al disposto dell'art. 4, comma 3 della Legge n° 142/90, nonché dell'art. 4 della stessa legge, così come modificato dalla legge 265/99.
- 2) La proposta di deliberazione di abolizione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.
- 3) L'approvazione della deliberazione di abrogazione dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- 4) Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa in considerazione se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica, salvo i casi previsti dall'art. 4 comma 2 bis della legge 142/90, come modificata dalla legge 265/99.